



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Monfalcone**

Via O. Cosulich 24- 0481/496631- tecnica.cpmonfalcone@mit.gov.it - www.guardiacostiera.it/monfalcone

ORDINANZA N° 64/2011

Località: Porto di Monfalcone: accosti 1-3; - **Data:** a partire dal 14 novembre 2011
Richiedente: Azienda Speciale Porto di Monfalcone;
Impresa esecutrice dei lavori: Vidoni S.p.A; - **Reperibilità Capo Cantiere:** 3346234556 Geom. BASSI

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monfalcone:

- VISTA:** la nota nr. 4257 in data 22.07.2010 con cui l'Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone comunica l'inizio dei lavori di adeguamento ad uso cabotaggio di un'area nel porto Monfalcone a partire dal giorno 21.07.2010, e nello specifico i piazzali retrostanti l'accosto uno e due del porto, nonché interventi di riqualificazione e rifodera del corrispondente tratto di banchina commerciale;
- VISTE:** le proprie Ordinanze nr. 54/10 datata 29/11/2010 e 01/2011 datata 19/01/2011 con cui è stato disciplinato il transito, la sosta e l'ormeggio nello specchio acqueo prospiciente il tratto di banchina compreso tra la bitta 1 e la bitta 20 per consentire l'esecuzione degli interventi subacquei in sicurezza;
- VISTA:** la nota pervenuta via e-mail in data 10/11/2011 con la quale la Vidoni S.p.A. ha comunicato di dover eseguire lavori di finitura sul paramento verticale degli accosti 1-3 già oggetto di interventi di manutenzione; per l'esecuzione dell'intervento risulta necessario impiegare un mezzo nautico e ridurre al minimo il moto ondoso provocato dalle unità in transito;
- VISTA:** l'ordinanza nr. 7/2003 datata 10/03/2003 che ha approvato e reso esecutivo il Regolamento per gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Monfalcone;
- VISTA:** la propria Ordinanza nr. 49/03 datata 29/10/2003 che disciplina le attività a carattere continuativo ed occasionali esplicate nei porti e nelle zone demaniali di giurisdizione;
- CONSIDERATO** che lo specchio acqueo prospiciente gli accosti da sottoporre ad intervento di finitura è normalmente interessato da traffico mercantile e da diporto, e che nell'esecuzione dei lavori sarà necessario impiegare il galleggiante n. 2MN637 quale supporto alle operazioni in parola;
- RAVVISATA** pertanto la necessità di disciplinare il transito, la sosta e l'ormeggio nello specchio acqueo prospiciente il tratto di banchina che sarà interessato da lavori di finitura, al fine di garantire che le operazioni avvengano in sicurezza;

- RITENUTO** necessario adottare ogni dovuto provvedimento atto a regolamentare la navigazione ed il traffico nella zona per salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- VISTI:** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA:** la legge 28.01.1994 nr. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 14 comma 1° in forza del quale spettano all'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

Nell'ambito degli interventi già in corso per la riqualificazione degli accosti 1-3, a partire dal giorno 14/11/2011 e fino al 30/11/2011, la società Vidoni S.p.a., ditta appaltatrice dei lavori, eseguirà per conto dell'Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone ente committente, interventi di finitura sul paramento verticale predetti accosti della banchina commerciale Portorosega – Monfalcone.

Per l'esecuzione dei lavori sarà impiegato un galleggiante iscritto nei Registri delle navi minori dell'Ufficio circondariale marittimo di Porto Nogaro al numero 2MN637 (con le seguenti caratteristiche dello scafo: 5,55 mt. di lunghezza, 2,09 mt. di larghezza e 1,71 ton di stazza lorda).

Il coordinatore per la sicurezza in esecuzione è il geometra Franco Bassi, quale responsabile di cantiere, punto di contatto reperibile anche quando il cantiere non è operativo.

Per l'effettuazione di detti lavori, si rende necessario interdire alla navigazione, al transito e alla sosta lo specchio acqueo prospiciente gli accosti 1-3 fino ad una distanza di 80 metri dal filo banchina.

ORDINA

ART. 1 INTERDIZIONE DELL'ACCOSTO

A far data dal giorno 14/11/2011, la porzione di banchina commerciale di "Portorosega" di cui al rende noto nonché lo specchio acqueo prospiciente, è interdetta al traffico, alle operazioni commerciali e, in genere, ad ogni altra operazione non connessa all'esecuzione dei lavori disciplinati dal presente provvedimento.

ART. 2 MEZZI IMPIEGATI

I lavori saranno eseguiti, in orario diurno, dall'alba al tramonto con l'ausilio del seguente galleggiante:

- 2MN637 iscritto nei Registri delle navi minori dell'Ufficio circondariale marittimo di Porto Nogaro.

Il predetto galleggiante, ormeggiato presso la banchina ove si effettuano i lavori, dovrà mostrare dal tramonto all'alba, e comunque in ogni condizione di scarsa visibilità, segnali luminosi a luce gialla o rossa, opportunamente alimentati tramite apposito accumulatore.

ART. 3 PRESCRIZIONI PER LE UNITA' IN TRANSITO

Tutte le unità mercantili o da diporto, in navigazione nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interdetta dovranno procedere alla minima velocità che consenta di manovrare in sicurezza, evitando la formazione di moto ondoso e con rotte che non interferiscano con le operazioni di cui al rende noto. Le medesime unità dovranno prestare particolare attenzione ai mezzi impegnati in supporto alle operazioni, nonché ai segnali mostrati ed agli avvisi da essi provenienti, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza, ed in ogni caso a non meno di 80 (ottanta) metri dal ciglio della banchina interessata dai lavori.

I Comandanti dei rimorchiatori, il Pilota di unità navali dirette o provenienti dall'accosto della centrale termoelettrica "A2A", ovvero, i Comandanti di ogni altra unità che per dimensioni, stazza e tipologia abbiano necessità di transitare entro una distanza inferiore a quella definita al precedente comma, hanno l'obbligo di contattare con adeguato anticipo il responsabile del cantiere, o in caso di impossibilità la sala operativa di questa Capitaneria di Porto (tramite VHF canale 16 o via telefono al nr. 0481-496611) al fine di concordare le condizioni per l'attraversamento in sicurezza dello specchio acqueo interessato.

Tale obbligo non si applica alle unità navali\personale dipendente della ditta committente e della ditta esecutrice dei lavori, in ragione del loro diretto impiego nelle operazioni di manutenzione della banchina.

ART. 4 PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI ESECUTORI DEI LAVORI

I mezzi impiegati come supporto alle operazioni di cui trattasi dovranno mostrare i segnali prescritti dalle norme del regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72), relativi al tipo di unità impiegata, nonché tutte le disposizioni espressamente indicate nell'atto autorizzativo rilasciato da questa Capitaneria di Porto e in premessa richiamato.

Oltre ad assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza della navigazione, espressamente disciplinate dalla presente ordinanza, la ditta esecutrice ha l'obbligo di:

- ottemperare a tutte le prescrizioni richieste dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dotarsi di ogni autorizzazione e/o nulla osta necessario ad eseguire la specifica attività;
- avvalersi di mezzi tecnicamente idonei e in possesso di regolare certificazione e abilitazione al tipo di navigazione ed operazioni da effettuare, secondo le normative in vigore;
- provvedere all'assolvimento di ogni altro onere derivante dall'esecuzione delle operazioni in argomento;

Qualsiasi evento o circostanza anomala, ovvero altra eventualità potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza delle persone o delle operazioni portuali, che dovesse verificarsi durante l'esecuzione delle operazioni disciplinate dalla presente Ordinanza, comporterà l'immediata sospensione dei lavori e la conseguente immediata informazione della Capitaneria di Porto di Monfalcone.

Qualora, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, dovessero essere arrecati danni al demanio marittimo o ad opere portuali, questi ultimi dovranno essere riparati a piena soddisfazione dell'Autorità Marittima, sentito il pertinente organo tecnico, con spese a carico della ditta appaltatrice.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà comunicare, giornalmente alla sala operativa di questa Capitaneria di Porto le seguenti notizie:

- ora di inizio attività;

- ora termine attività:
- ogni eventuale ritardo, impedimento o sospensione all'esecuzione dei lavori;

ART. 5 INOSSERVANZA

Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le pertinenti sanzioni penali e amministrative previste dal codice della navigazione, dal codice penale e dalle leggi speciali.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria, l'inclusione alla pagine "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/monfalcone.-

Monfalcone, 10 Novembre 2011

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Sandro Nuccio

